

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELLA

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FARO

Il giorno venerdì 4 giugno 2021, alle ore 19.00 presso la sede operativa in Via Nazionale Adriatica n. 79/B si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione culturale IL FARO per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Ulteriori modifiche statutarie, Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

2) Varie ed eventuali

Sono presenti: Irene Gallieni, Carla Di Bonaventura, Giulio Diani, Maurizio Lera, Lorena Marcelli, Anna Franca Rotini i quali nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Irene Gallieni e quale Segretario la sig.ra Carla Di Bonaventura.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione informa che in data 23/04/2021 la Regione Abruzzo, Ufficio Terzo Settore, ha respinto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto lo statuto presentato non corrispondeva alle caratteristiche di un' Associazione di Promozione Sociale come richiesto. Per la revisione dello Statuto ci siamo avvalsi della consulenza del CSV della Provincia di Teramo.

Il Presidente dà lettura delle modifiche dello statuto già modificato e approvato il 18/02/2021 con assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea all'unanimità

delibera

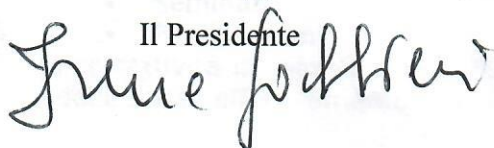
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

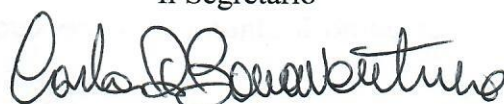
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Il giorno venerdì - giugno 2011 alle ore 19:00 presso la sede dell'allenamento
Adattato al 1971 si è svolta la prima sessione di allenamento. La prima
con l'assistenza personale di FABIO per l'allenamento della prima sessione.

ORDINE DEL GIORNO

1.1) Allenamento individuale: prima sessione di allenamento della prima sessione.

1.2) Allenamento

1.3) Allenamento

2.1) Allenamento individuale: seconda sessione di allenamento della prima sessione.
2.2) Allenamento individuale: terza sessione di allenamento della prima sessione.
2.3) Allenamento individuale: quarta sessione di allenamento della prima sessione.
2.4) Allenamento individuale: quinta sessione di allenamento della prima sessione.

3.1) Allenamento individuale: sesta sessione di allenamento della prima sessione.

3.2) Allenamento individuale: settima sessione di allenamento della prima sessione.

3.3) Allenamento individuale: ottava sessione di allenamento della prima sessione.

3.4) Allenamento individuale: nona sessione di allenamento della prima sessione.

3.5) Allenamento individuale: decima sessione di allenamento della prima sessione.

3.6) Allenamento individuale: undicesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.7) Allenamento individuale: dodicesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.8) Allenamento individuale: tredicesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.9) Allenamento individuale: quattordicesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.10) Allenamento individuale: quindicesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.11) Allenamento individuale: sedicesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.12) Allenamento individuale: diciassettesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.13) Allenamento individuale: diciottesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.14) Allenamento individuale: diciannovesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.15) Allenamento individuale: ventesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.16) Allenamento individuale: ventunesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.17) Allenamento individuale: ventiduesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.18) Allenamento individuale: ventitreesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.19) Allenamento individuale: ventiquattresima sessione di allenamento della prima sessione.

3.20) Allenamento individuale: venticinquesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.21) Allenamento individuale: ventiseiesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.22) Allenamento individuale: ventiseiesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.23) Allenamento individuale: ventiseiesima sessione di allenamento della prima sessione.

3.24) Allenamento individuale: ventiseiesima sessione di allenamento della prima sessione.

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FARO, Associazione di Promozione Sociale (APS) >>, assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via di San Martino n.3 – Frazione Cologna Spiaggia - del comune di Roseto Degli Abruzzi (TE) e sede operativa in Via Nazionale Adriatica n.79/B – Frazione Cologna Spiaggia-comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della leggi Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si prefigge infatti la promozione, la diffusione delle arti con particolare riferimento ai concorsi letterari, attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, concorsi, concerti e pubblicazioni editoriali, eventi culturali, partecipazione a bandi pubblici, organizzazione di mostre nell'ambito culturale, corsi artistici letterari e linguistici, eventi enogastronomici per la valorizzazione del territorio abruzzese.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle riportate nell'art. 5, 1° c., lett. a) D. LGS. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Concorsi;
- Mostre;
- Seminari;
- Pubblicazioni;

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 1
(Obiettivo generale)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di ricerca e di studio nel campo della storia e della cultura, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell'articolo 1 della legge n. 10 del 1974, concernente la promozione della ricerca e della cultura in Italia.

ART. 2
(Definizione)

Per attività di ricerca e di studio si intende l'attività di ricerca e di studio nel campo della storia e della cultura, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

ART. 3
(Attività di ricerca e di studio)

Le attività di ricerca e di studio sono svolte in forma di ricerca e di studio, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

ART. 4
(Organizzazione delle attività)

Le attività di ricerca e di studio sono organizzate in forma di ricerca e di studio, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

ART. 5
(Finanziamento)

Le attività di ricerca e di studio sono finanziate in forma di ricerca e di studio, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

Le attività di ricerca e di studio sono svolte in forma di ricerca e di studio, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

Le attività di ricerca e di studio sono organizzate in forma di ricerca e di studio, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.

Le attività di ricerca e di studio sono finanziate in forma di ricerca e di studio, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della cultura in Italia.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Vertical text on the right margin: I, a, c, I, a, L, su, L', No, La

Vertical text on the right margin: Gli, Har

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

L
S
L
b
e
st

La
L'a
an
L'a
da
asc
cor
L'a
del

Son

Ai co
delle
svolg

L'asse
regola
Ciasc
delega
rappre

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. **Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.**

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

... in materia di gestione, le diverse associazioni sono state informate in merito al loro ruolo e al loro contributo.

ART. 8 (Volontariato e attività di volontariato)

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

Le attività di volontariato e di solidarietà sociale sono svolte in forma gratuita e senza alcun tipo di remunerazione.

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

ART. 9 (Attività di volontariato e di solidarietà sociale)

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

ART. 11 (L'assemblea)

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.

Le associazioni aderenti al presente regolamento sono tenute a promuovere e sostenere le attività di volontariato e di solidarietà sociale, in collaborazione con le istituzioni e le altre organizzazioni del territorio.



L'asse
metà
qualun
L'asse
E' amr
verifica
Nelle d
gli amr

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

Il pre
dall'a

Il pres
l'organ

Il pres
manda

Almenc
l'elezio

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per numero tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

L'assemblea straordinaria è convocata e presieduta dall'organo di amministrazione con la presenza di almeno la metà dei soci. A voto favorevole della maggioranza dei presenti è deliberata la fusione o la scissione della società, nonché la sua trasformazione in società di altro tipo.

ART. 22 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è costituito da uno o più soci, eletti o designati dall'assemblea ordinaria e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è costituito da almeno tre membri eletti dall'assemblea con la durata massima di tre anni.

Il numero dei membri dell'organo di amministrazione è determinato dall'assemblea ordinaria e può essere modificato dall'assemblea straordinaria. Il numero dei membri dell'organo di amministrazione non può essere inferiore a tre.

Il presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto per un periodo di tre anni.

L'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

ART. 23 (Il Presidente)

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.

Il presidente dell'organo di amministrazione ha il potere di rappresentanza della società e di gestione dell'attività sociale.



Può
legal
Il co
e di
opera

E' non
revisi

L'organ
a) il lib
b) il lib
anche i
c) il lib
controll
d) il regi
Tutti gli
esamina
richiesta

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 11/1974, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha il compito di vigilare sull'operato dell'organo di gestione e di riferire al Presidente della Repubblica.

2. L'organo di controllo è composto da tre membri, uno dei quali è designato dal Presidente della Repubblica, uno dal Consiglio superiore della magistratura e uno dal Consiglio di Stato.

3. L'organo di controllo ha sede presso il Presidente della Repubblica.

4. L'organo di controllo emette pareri e deliberazioni che sono comunicate al Presidente della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura.

5. L'organo di controllo ha il diritto di accedere a tutti i documenti e di interrogare i funzionari dell'organo di gestione.

ART. 18 (Organo di gestione degli uffici)

1. L'organo di gestione degli uffici, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha il compito di gestire gli uffici dell'organo di controllo.

ART. 19 (Altri uffici)

1. L'organo di controllo ha il diritto di istituire altri uffici necessari per l'esecuzione delle sue funzioni.

2. L'organo di controllo ha il diritto di richiedere al Presidente della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura l'istituzione di nuovi uffici.

3. L'organo di controllo ha il diritto di richiedere al Presidente della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei funzionari degli uffici.

4. L'organo di controllo ha il diritto di richiedere al Presidente della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei giudici dell'organo di controllo.

ART. 20 (Riforma economica)

1. L'organo di controllo ha il compito di studiare e proporre al Presidente della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura le riforme economiche dell'organo di controllo.



I
in
e

I
de
de

L'o
no
11
pro
del

Il bi
E' r
attu
finan

Il bi
ordin
pres

E' red

Le cor
all'art.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che

La presente convenzione è stata stipulata tra:

- Comune di...
- Consorzio di...
- Regione...
- Provincia...
- ...

ART. 11
(I beni)

I beni destinati a essere utilizzati per le attività di cui all'art. 1 della presente convenzione sono quelli di cui all'art. 11 della presente convenzione.

I beni destinati a essere utilizzati per le attività di cui all'art. 1 della presente convenzione sono quelli di cui all'art. 11 della presente convenzione.

ART. 12
(Il livello di attività e di gestione del patrimonio)

Il livello di attività e di gestione del patrimonio è quello di cui all'art. 12 della presente convenzione.

ART. 13
(Gestione)

La gestione del patrimonio è di cui all'art. 13 della presente convenzione.

La gestione del patrimonio è di cui all'art. 13 della presente convenzione.

ART. 14
(Gestione sociale)

La gestione sociale è di cui all'art. 14 della presente convenzione.

ART. 15
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Ente e le altre organizzazioni sono di cui all'art. 15 della presente convenzione.



[Handwritten signature]

P
fa
e

L/
co

In
des
dal

Per
mat

ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

ne determinano anche la natura di alcune e sono sottoposte al Presidente
dell'organo superiore, che ha la facoltà di revocarle.
Come si vede, l'articolo 10 è così formulato: «L'organo superiore
dell'organizzazione».

ART. 10 (Organismo superiore)

L'organo superiore dell'organizzazione è costituito dal Presidente
e da un numero di membri non superiore a quello stabilito dalla legge e da
un numero di membri non superiore a quello stabilito dalla legge e da
un numero di membri non superiore a quello stabilito dalla legge.

ART. 11 (Responsabilità dell'organizzazione)

La responsabilità dell'organizzazione è attribuita al Presidente
e ai membri dell'organo superiore, che sono responsabili per le
azioni e le omissioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 12 (Responsabilità dell'organizzazione)

La responsabilità dell'organizzazione è attribuita al Presidente
e ai membri dell'organo superiore, che sono responsabili per le
azioni e le omissioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 13 (Responsabilità dell'organizzazione)

La responsabilità dell'organizzazione è attribuita al Presidente
e ai membri dell'organo superiore, che sono responsabili per le
azioni e le omissioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 14 (Responsabilità dell'organizzazione)

La responsabilità dell'organizzazione è attribuita al Presidente
e ai membri dell'organo superiore, che sono responsabili per le
azioni e le omissioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 (Responsabilità dell'organizzazione)

La responsabilità dell'organizzazione è attribuita al Presidente
e ai membri dell'organo superiore, che sono responsabili per le
azioni e le omissioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 16 - (Responsabilità dell'organizzazione)



Handwritten signatures and initials are visible in the left margin of the document.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Cologna Spiaggia, 4 giugno 2021

Il Presidente

Luigi e Jubbler

Il Segretario

Carlo D. Biondini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 7/6/2021

al n. 572 serie 3

Versamento di €.

del

[Signature]
Il Direttore Provinciale

